



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA BELLA ETÀ'

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14 giugno 2016)

Il Segretario Comunale
F.to Dr Massimo Candia

Il Sindaco
F.to Paolo Dainese

Art. 1 (Scopi)

Il Comune di Montegaldella nell'ambito delle finalità del proprio Statuto comunale riconosce nella solidarietà tra tutti i cittadini e nel principio del pieno sviluppo della dignità della persona umana i valori cui uniformare ogni attività sociale rivolta con e per la comunità.

Pertanto, al fine di tutelare il ruolo sociale delle persone anziane e di valorizzarne l'esperienza, di promuovere e sostenere ogni iniziativa sociale atta a favorirne l'integrazione e l'aggregazione, è costituita la Consulta Comunale della Bella Età presso il Comune di Montegaldella, con cui direttamente collabora.

Essa è l'organismo che, in conformità a quanto previsto dagli "Istituti di partecipazione", promuove la partecipazione di tutti i cittadini anziani residenti nel territorio alle politiche sociali dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 (Funzioni)

La Consulta è un organo consultivo e propositivo del Comune che contribuisce a garantire la partecipazione ed il confronto tra realtà sociali, culturali ed educative a favore della comunità.

Essa collabora con gli altri organismi comunali e con le associazioni locali.

In relazione alle politiche d'intervento per la popolazione anziana:

- a) esprime proposte e pareri consultivi sugli orientamenti dell'Amministrazione Comunale relative agli interventi (servizi e risorse) da adottare a favore della terza età, per rispondere a tutte le loro necessità materiali, civili, intellettuali e morali sia in ordine individuale che familiare e sociale;
- b) propone al Sindaco, nel rispetto delle norme fatte proprie dal regolamento comunale per le nomine, una rosa di cittadini di comprovata esperienza e capacità, da nominare ai vari Istituti, Enti, Commissioni di competenza dell'Amministrazione Comunale ed operante in ambiti che riguardano gli anziani;
- c) segnala all'Amministrazione Comunale i necessari servizi o progetti da creare sul territorio per la giusta soddisfazione dei bisogni materiali, civili, intellettuali e morali degli anziani;
- d) incoraggia attività ed iniziative socio - culturali e ricreative, collaborando eventualmente con Associazioni ed Enti che le organizzano.

Art. 3 (Composizione)

La Consulta è composta nel seguente modo:

- Membri: **n. 11** persone anziane nominate dal Consiglio Comunale, che abbiano compiuto i 65 anni di età, ***nominati con criterio proporzionale rispetto alla composizione del Consiglio Comunale e ai Gruppi consiliari***;
- Presidente: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione;
- Vice Presidente: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione;
- Segretario: uno dei componenti la Consulta, nominato dalla stessa nella prima riunione.

Il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali o altro delegato partecipa di diritto ai lavori della Consulta.

La Presidenza della Consulta spetta al Presidente.

In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

La Consulta si può avvalere, di volta in volta, su proposta della maggioranza dei componenti, di esperti che abbiano competenza nelle problematiche degli anziani.

Ai lavori della Consulta potranno partecipare, senza diritto di voto: gli Amministratori, i Dirigenti Comunali e l' Assistente Sociale del Comune, nonché altri esponenti della terza età competenti in materia, per garantire reciproca informazione e coordinamento.

Art. 4 (Convocazione)

Spetta al Presidente convocare la Consulta.

Il giorno e l'ora della convocazione devono essere previamente concordati con l'Amministrazione comunale.

I componenti della Consulta saranno convocati a mezzo email, con lettera o telefonicamente almeno tre giorni prima della seduta.

La riunione della Consulta dovrà aver luogo non oltre 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 5 (Sede)

Sede della Consulta è la stanza comunale adiacente alla Baita Alpini adibita a saletta di lettura.

La saletta dovrà essere tenuta aperta durante la giornata in cui si riunisce la Consulta, in orari concordati con l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze dei cittadini, al fine di favorire la più ampia fruizione della struttura alla comunità.

I componenti della Consulta, nell'orario di fruizione della saletta, assumono la diretta responsabilità e custodia del locale e rispondono personalmente ed in solido di eventuali danni provocati alla struttura ed ai suoi beni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 (Lavori della Consulta)

La Consulta si riunisce di norma ogni tre mesi e ogniqualvolta almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta scritta al Presidente per:

- definire le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale;
- valutare lo stato di attuazione dei progetti in corso;
- esprimere pareri richiesti.

Le riunioni sono pubbliche.

Art. 7 (Gruppi di lavoro tematici)

In seno alla Consulta possono essere costituiti gruppi di lavoro ristretti su specifiche tematiche, individuati dalla Consulta stessa.

I gruppi di lavoro individueranno al loro interno un referente che relazionerà periodicamente alla Consulta sui risultati del lavoro svolto.

Per il raggiungimento di finalità contingenti, i gruppi di lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee alla Consulta.

Art. 8 (Validità)

Per la validità delle sedute della Consulta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la Consulta.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Consulta esprime il proprio parere con il consenso della metà più uno dei votanti.

Art. 9
(Decadenza)

I componenti della Consulta rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori e non possono essere nominati per più di due mandati.

In caso di dimissioni dei componenti della Consulta, il loro eventuale reintegro è demandato al Consiglio Comunale.

Art. 10
(Gratuità delle funzioni)

Le funzioni di membro della Consulta sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto a richiedere compensi né rimborsi spese.

Art. 11
(Risorse economiche)

Annualmente il Comune si impegna a stanziare nel bilancio di previsione una somma compatibile con le risorse finanziarie dell'Ente al fine di far fronte agli impegni economici delle varie iniziative e attività promosse e organizzate dalla Consulta e fruibili dalla collettività. Il contributo sarà erogato previa presentazione di idonei giustificativi di spesa.

Art. 12
(Modifiche al regolamento)

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta Comunale della bella Età potrà avere luogo solo con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.